



Comune di **GRESSONEY- LA - TRINITÉ**
Commune de
Gemeinde

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Autonome Region Aostatal

Région Autonome Vallée d'Aoste

Loc. Tache 14/A • CAP 11020 • c.f. e p.IVA 00109710079 • Tel. 0125 366137 • Fax 366089 • E-mail: gressoneylat@libero.it

**REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

**COMUNE
DI
GRESSONEY LA TRINITE'**

**CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
PRESCRIZIONI GENERALI**

Il commercio su area pubblica esercitato nel Comune di Gressoney –La-Trinitè è disciplinato dalle seguenti normative:

- titolo X del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio;
- D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 ” Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e successive modifiche;
- Articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modifiche;
- Legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 “Disciplina del commercio su aree pubbliche” e successive modifiche;
- Legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche” e successive modifiche;
- Dal presente regolamento, unitamente alle planimetrie allegate.

La vigilanza del commercio su aree pubbliche è affidata al Comando Polizia Locale.

**CAPITOLO II
DEFINIZIONI**

**ARTICOLO 2
VENDITORI ABITUALI**

Sono definiti venditori abituali gli operatori commerciali ai quali è stato assegnato un posteggio a carattere continuativo.

La concessione avrà durata decennale.

ARTICOLO 3 VENDITORI OCCASIONALI

Sono definiti venditori occasionali coloro che non sono assegnatari di posteggio in via continuativa. Costoro potranno svolgere la loro attività nei posteggi che giornalmente risulteranno liberi, nella zona di mercato.

ARTICOLO 4 COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

CAPITOLO II ZONE DI MERCATO E LIMITI DI OCCUPAZIONE

ARTICOLO 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Per aree pubbliche si intendono strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative della popolazione e per la funzione complementare e calmieratrice svolta dal commercio su aree pubbliche rispetto a quello in sede fissa si istituisce un mercato stagionale nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre.

Il commercio su aree pubbliche è esercitato secondo le modalità seguenti:

- a) Posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) Su qualsiasi area purché in forma itinerante.

A) MERCATO

PERIODO	STAGIONALE dal 15 GIUGNO al 15 SETTEMBRE)
GIORNO	DOMENICA
LUOGO	LOC. EDELBODEN Sup. (P.zzale Colledesand)
POSTI ASSEGNATI	22
AGRICOLTORI	2
ARTIGIANI TRADIZIONALE TIPICO VALDOSTANO	2

I posteggi non sono provvisti di sistema di allaccio alla fognatura.

La delimitazione dell'area e l'individuazione dei singoli posteggi con relativa numerazione e misure, è individuata nella planimetria in allegato al presente regolamento

B) FIERE

Loc. Tache/Underwoald (Isola Pedonale), Loc. Edelboden Sup. (P.zzale Colledesand), Loc. Edelboden Sup. (Sala polivalente in caso di maltempo o periodo invernale), Loc. Staffal, Loc. Sant Anna,

ARTICOLO 6

ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI

E' facoltà del Consiglio Comunale, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e del capo III della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20, sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese del commercio, di deliberare in materia di nuova istituzione, spostamento e soppressione del mercato con relativa modifica dell' art. 5 del presente regolamento.

ARTICOLO 7 POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retro banco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

Le dimensioni dei posteggi sono così stabilite: Fronte Banco m. 8, Lato banco m. 4 per un totale di superficie di 32 m²

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere lasciato un passaggio con una larghezza minima di 50 cm.

Per motivi igienico sanitari, il mercato si svolge sulle seguenti due aree:

- **Area A** posteggi dal n. **16** al n. **23**: mercato alimentari, in detta area potranno essere posti in vendita solamente prodotti del settore merceologico alimentare.
- **Area B** posteggi dal n. **1** al n.**15** e n. dal **24** al n. **26** mercato non alimentare; in detta area potranno essere posti in vendita solamente prodotti del settore merceologico non alimentare.
- **L'area A** dispone di n. 2 posteggi, numerati **17 – 18** destinati agli agricoltori.
- **L'area B** dispone di n. 2 posteggi, numerati **9 – 10** destinati alla vendita di prodotti di artigianato tradizionale tipico valdostano.

La concessione del posteggio decade nel caso di ripetute assenze, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche" e successive modifiche";

All'interno del mercato, tra le file dei banchi, dovrà essere garantito il passaggio per i veicoli di emergenza e per quelli dei frontisti.

CAPITOLO III DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

ARTICOLO 8 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Ai fini dell'assegnazione definitiva o provvisoria dei posteggi del mercato, la graduatoria sarà elaborata secondo i seguenti criteri:

1. **1 punto** per la maggior professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione. Sarà cura del soggetto interessato dimostrare il possesso del requisito, mediante l'esibizione di ricevute di pagamento del suolo pubblico;
2. **1 Punto** per ogni giornata di frequenza al mercato **Venditori abituali** - anzianità di presenza dell'azienda al mercato di Gressoney-La-Trinité determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto
1 Punto per ogni effettiva presenza **Venditori occasionali** - maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività, sarà cura del

- soggetto interessato dimostrare il possesso del requisito, mediante l'esibizione di ricevute di pagamento del suolo pubblico;
3. Anzianità di iscrizione al registro imprese dell'azienda (ex ditte) per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi del R.D. n. 2011 del 20 settembre 1934;
 4. Dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
 5. Sorteggio.

ARTICOLO 9 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI: GRADUATORIA

Al fine di stilare la graduatoria, verrà nominata un'apposita commissione composta dal Segretario Comunale, dal Comandante della Polizia Locale o da un suo delegato, dal responsabile dell'ufficio commercio, da un rappresentante degli operatori presenti sul mercato.

La graduatoria verrà affissa all'albo pretorio e presso le aree di mercato. E' possibile presentare osservazioni e proposte di modifica al competente Ufficio comunale che le accoglie o le respinge entro i successivi 15 giorni. Nel caso di accoglimento la graduatoria corretta verrà pubblicata per ulteriori due mercati all'albo pretorio e presso le aree di mercato. Successivamente a detti termini si procede all'assegnazione dei posteggi ristrutturati con scelta degli interessati in base all'ordine di graduatoria nell'ambito delle relative classi. Durante l'assegnazione, i venditori occasionali che, senza giustificato motivo, sono assenti nel momento del loro turno, perdono il diritto di prelazione, pena la retrocessione all'ultimo posto della graduatoria.

ARTICOLO 10 ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI

Il posteggio temporaneamente non occupato per assenza del titolare è assegnato in base alla graduatoria formulata con riferimento ai precitati criteri da parte degli organi di vigilanza, ad ogni aspirante può coincidere una sola autorizzazione

I venditori che non occupino o rifiutino il posto loro assegnato vengono considerati assenti.

In caso di assenza alla spunta per un periodo di 3 anni consecutivi alla graduatoria presso il mercato stagionale, verrà cancellato il nominativo dell'aspirante al posteggio con conseguente annullamento dell'eventuale punteggio maturato fino ad allora.

Ai fini del calcolo della graduatoria per "effettiva presenza" dell'operatore si intende che lo stesso dovrà essere disponibile ad occupare i posteggi rimasti liberi a causa di assenza degli operatori titolari. In caso di rifiuto la presenza non sarà considerata valida ai fini del punteggio previsto

L'assegnazione provvisoria del posteggio può essere concessa al titolare di autorizzazione con merceologie diverse da quelle previste in caso di mancanza di titolari di autorizzazione corrispondente al settore in questione.

Nel caso di indisponibilità di posteggi, la presenza dei commercianti alle operazioni di assegnazione eseguite dagli organi di vigilanza verrà considerata quale reale presenza agli effetti dell'aggiornamento della graduatoria.

ARTICOLO 11 ASSEGNAZIONE DEI POSTI AGLI AGRICOLTORI

Le assegnazioni dei posti destinati agli agricoltori vengono effettuate secondo la data di presentazione della domanda. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. Qualora le domande abbiano la stessa data si procederà a stilare un'apposita graduatoria stabilita sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio;
- b) minor numero di concessioni di posteggi;
- c) anzianità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si procederà per anzianità di età e successivamente per sorteggio.

ARTICOLO 12 ASSEGNAZIONE DEI POSTI AGLI ARTIGIANI

Le assegnazioni dei posti destinati agli artigiani iscritti all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono effettuate secondo la data di presentazione della domanda. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. Qualora le domande abbiano la stessa data si procederà a stilare un'apposita graduatoria stabilita sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- d) anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio;
- e) minor numero di concessioni di posteggi;
- f) anzianità di iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si procederà per anzianità di età e successivamente per sorteggio.

Nel caso in cui non pervenute domande da parte di artigiani iscritti all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, i posteggi vacanti potranno essere assegnati a imprenditori artigianali provenienti da fuori Valle.

ARTICOLO 13 TRASFERIMENTO E AMPLIAMENTO DI POSTEGGIO

I trasferimenti di posteggi per cause di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse possono essere autorizzati o disposti dal Sindaco

Il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria, può motivatamente disporre modifiche alle merceologie, riduzioni o aumenti del numero dei posteggi

Qualora per comprovati motivi venga richiesto un posteggio di ampiezza superiore a quella assegnata, l'Amministrazione potrà discrezionalmente vagliare la richiesta e decidere in merito.

Quando nella concessione subentra un automezzo attrezzato che, per le sue dimensioni e caratteristiche richiede un'area superiore, se possibile verrà concesso un posteggio di un'ampiezza maggiore. Al termine della concessione per quell'automezzo verrà ripristinata l'area originale.

ARTICOLO 14 MIGLIORIE

I venditori abituali, al fine di migliorare la loro posizione, possono presentare domanda al competente ufficio onde ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero vacanti nel mercato.

L'avviso di posti disponibili verrà esposta nell'apposita bacheca esterna all'area mercato per 10 giorni. Trascorso tale periodo si procederà con le stesse modalità di cui all'articolo 5 per la formazione della graduatoria dei richiedenti e l'assegnazione del posto.

ARTICOLO 15 REVOCA E SOSPENSIONE DEL POSTEGGIO

Per rilevanti motivi di pubblico interesse il Comune può disporre la revoca del posteggio senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere e mercati.

L'autorizzazione è revocata:

- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo superiore a tre assenze, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

- Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di legge;
- Nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 del D.lgs del 31 marzo 1998, n. 114;

L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 del D.lgs del 31 marzo 1998, n. 114.

CAPITOLO IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 16 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e oggettive previsti dalle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 17 RILASCIO AUTORIZZAZIONI PERMANENTI

La procedura di rilascio delle autorizzazioni amministrative è disciplinata dall'articolo 6, della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 e s.m.i., D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 " Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e successive modifiche .

L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, decorso il quale le istanze devono considerarsi accolte.

ARTICOLO 18 RILASCIO DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE

L'ufficio di cui all'articolo precedente, effettuati i debiti accertamenti e sentiti i pareri obbligatori degli uffici interessati, rilascia l'atto di autorizzazione per l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico. L'atto deve contenere:

- i dati del titolare dell'atto;
- indicazioni riguardo l'occupazione (strutture, ecc.);
- individuazione dell'area concessa;
- la durata dell'occupazione;
- la superficie concessa;
- i pareri tecnici dei relativi uffici e le relative prescrizioni;
- le condizioni alle quali il Comune rilascia l'autorizzazione.

Ogni atto di autorizzazione si intende altresì subordinato all'osservanza delle sotto riportate condizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell'autorizzazione.

L'autorizzazioni vengono sempre accordate:

- a termine (per le concessioni tale termine non può superare la durata di 10 anni);
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario o del titolare dell'autorizzazione del ristoro per eventuali danni

- causati nell'esercizio dell'attività per la quale viene occupato il suolo pubblico;
- con facoltà da parte del Comune di imporre nuove od altre condizioni qualora ciò si rendesse necessario,
 - in occasione di manifestazioni pubbliche le autorizzazioni saranno gravate di imposizioni atte ad evitare la produzione di rifiuti; in particolare verranno addebitati – oltre al canone – tutti i costi relativi al servizio di raccolta rifiuti derivanti dall'occupazione.

CAPITOLO V NORME COMUNI, SANITARIE E NETTEZZA URBANA

ARTICOLO 19 DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igieniche-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari sia di somministrazione di alimenti e bevande.

ARTICOLO 20 NORME COMUNI DEL MERCATO

Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia nonché alle ordinanze del sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli agenti della polizia locale, dai delegati sanitari e comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

Chi si presenta alle operazioni di assegnazione dei posti vacanti non può entrare in area di mercato con i propri automezzi o occupare i posteggi prima dell'assegnazione.

In caso di inaccessibilità della zona di mercato per cause eccezionali, quali lavori in corso, manifestazioni o condizioni climatiche incompatibili con lo svolgimento del mercato stesso, il Sindaco può, per ragioni di incolumità degli stessi, impedire l'accesso dei commercianti su area pubblica e le stesse non rientrano nel novero dei quattro mesi di cui all'articolo 9 - comma 1° lettera d) della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 e s.m.i..

Il Sindaco, con ordinanza motivata, per motivi di ordine pubblico o di interesse pubblico, può temporaneamente inibire l'esercizio del commercio sull'area pubblica allo scopo individuata e ridurre la stessa dimensione dell'area e dei posteggi.

L'installazione dei banchi e l'esposizione delle merci dovranno essere effettuate entro le apposite delimitazioni.

L'esposizione aerea non deve superare l'area perimetrale del banco e non deve impedire la visuale degli altri banchi.

I prezzi della merce in vendita devono essere esposti non appena terminate le operazioni di allestimento del banco.

L'attività di vendita può essere effettuata esclusivamente sul lato frontale del posteggio, con eccezione dei banchi posti a capo delle file, cui è consentita anche la vendita sul lato libero. In ogni caso non si può svolgere la vendita sui passaggi previsti tra un posteggio e l'altro.

Ogni occupazione di area superiore a quella prefissata, in caso di disponibilità di spazio, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte degli organi di vigilanza.

I titolari di posteggio dovranno avere particolare cura nel mantenere costantemente pulita. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi a coltivatori venditori dei propri prodotti, viene formulata una apposita graduatoria sulla base dei criteri di cui sopra.

Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese.

Tutti gli operatori su area pubblica devono mantenere un comportamento corretto fra di loro e nei confronti degli organi di vigilanza e del pubblico.

Ai commercianti su area pubblica è fatto divieto di:

- occupare i posteggi all'interno dei mercati senza preventiva autorizzazione o permesso;
- avvalersi di altoparlanti o di altri strumenti sonori, di attirare l'attenzione con urla e grida allo scopo di incentivare i consumatori all'acquisto;
- tenere cani o altri animali presso il proprio posteggio

Gli operatori che commercializzano prodotti di finta pelle devono esporre in modo ben visibile per tutta la durata del mercato un cartello recante la scritta "Imitazione di pelle a caratteri non inferiori a cinque centimetri.

Su ogni banco è obbligatoria la presenza di almeno un operatore addetto alla vendita.

ARTICOLO 21

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I VENDITORI DI PRODOTTI ALIMENTARI

I venditori di prodotti alimentari sono soggetti a tutte le norme contenute nelle leggi sanitarie e nel regolamento di igiene e sanità.

E' fatto obbligo al commerciante di non far toccare la frutta e tutti quei prodotti che non subiscono cottura.

Nella vendita di frutta e verdura i prodotti scadenti non devono essere occultati da altri di qualità migliore in modo da trarre in inganno l'acquirente.

Sui prodotti ortofrutticoli è obbligatoria l'esposizione dell'indicazione della categoria, dell'origine e della varietà del prodotto e il calibro.

E' vietata la vendita di angurie e meloni a fette senza che il banco disponga della prescritta attrezzatura a salvaguardia delle norme igieniche.

I generi alimentari che anche ad un sommario controllo risultino avariati o alterati o comunque non più commercializzabili saranno sottratti al commercio, senza pregiudizio per l'applicazione di ulteriori disposizioni di legge.

E' vietato appoggiare prodotti alimentari destinati alla vendita, anche se all'interno di cassette, ad un'altezza dal suolo inferiore a cm 50.

Per la vendita di funghi, devono essere rispettate tutte le norme vigenti in materia.

Le uova poste in vendita devono essere presentate distintamente per categoria di qualità e peso. Anche quelle di propria produzione devono essere vendute con le indicazioni previste a norma di legge

Nel mercato è proibito uccidere, spennare il pollame e sviscerare polli e conigli; è vietato indossare grembiuli insanguinati alla vista del pubblico.

La vendita di polli, conigli e di ogni altro tipo di carne allo stato fresco deve essere fatta su banchi attrezzati con piani di marmo, acciaio inossidabile o altro materiale lavabile, con vetrine di protezione verso il pubblico, possibilmente refrigerate e la merce esposta protetta da reti, veli antimosche e vetri scorrevoli.

I banchi di vendita di generi ittici devono avere il piano di marmo o materiale lavabile inclinato e provvisto di fori per il gocciolamento dell'acqua che non dovrà comunque avvenire sul suolo pubblico; la merce deve essere protetta da reti o veli antimosche.

Tutti i commercianti di alimenti devono munire, a proprie spese, i banchi sul fronte vendita delle opportune protezioni, in modo che l'utenza non possa toccare la merce esposta.

Tali disposizioni sono valide anche per gli autobanchi e per tutte le occasioni di commercio su aree pubbliche.

ARTICOLO 22

OPERAZIONI DI PULIZIA

I venditori abituali o occasionali devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi.

Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi di polietilene. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori. I cartoni e le cassette, ripuliti da ogni genere di rifiuto (compresa la carta), dovranno essere piegati e legati in modo ottenere delle dimensioni notevolmente ridotte. Lo smaltimento di tale rifiuto potrà essere effettuato nel centro di raccolta n. 19 (box in pietra e cemento) avendo cura di impilare in modo ordinato cassette e cartoni.

I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti sia anteriormente sia posteriormente e nella parte

sottostante del banco.

Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura.

ARTICOLO 23

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Per i motivi igienico-sanitari il commercio itinerante di prodotti alimentari non in recipienti sigillati, fermo restando il rispetto delle norme sulle attrezzature e sui mezzi adibiti alla vendita e sulla necessità di allacciamento idrico ed elettrico in relazione ai prodotti posti in vendita, non potrà avvenire con sosta in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile, o comunque in prossimità di fronti di polverosità (scavi, cantieri, ecc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da impartire odori sgradevoli;

I mezzi non potranno sostare a distanza inferiore a 50 metri da servizi igienici e a m. 50 da eventuali depositi di rifiuti.

Per ragioni di decoro e di tutela della quiete è inoltre vietato esercitare l'attività di commercio itinerante ad una distanza inferiore a m. 50 dal perimetro dei cimiteri, degli Ospedali o Case di Cura.

E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi nelle immediate vicinanze di scuole; tale divieto è esteso a tutto il territorio comunale prima delle ore 7,30 e dopo le ore 20,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

Il sindaco ha facoltà di stabilire ulteriori divieti che di volta in volta si rendessero necessari in occasioni di manifestazioni di carattere occasionali.

CAPITOLO VI

DISCIPLINA DELLE VENDITE

ARTICOLO 24

AMMISSIONE ALLE ZONE DI MERCATO PER LA VENDITA

Sono ammessi al mercato i commercianti su area pubblica, i produttori agricoli e artigiani purché in regola con le autorizzazioni e con le concessioni del posteggio.

Dovranno essere in regola con le norme tutti coloro che intendono effettuare vendite in qualsivoglia occasione.

ARTICOLO 25

OBBLIGHI A CARICO DEL COMMERCIANTE

Durante le operazioni di vendita, l'autorizzazione amministrativa al commercio dovrà essere permanentemente esposta in modo ben visibile sul banco e dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Locale addetti al controllo.

Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.

ARTICOLO 26

DIVIETO PER I COMMERCIANTI

E' assolutamente vietato, nel collocare i banchi, fare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica.

E' vietato il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo.

Il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione ed il danneggiamento dell'asfalto.

Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute in vista, in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli Agenti e dai Funzionari della Vigilanza sanitaria.

E' vietata la circolazione ed il posteggio di automezzi e carri nell'interno delle aree adibite a sede di

mercato. I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura del mercato. E' altresì vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi, con la sola eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi.

In questo ultimo caso le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con se un estintore. Le scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti.

CAPITOLO VII ORARI

ARTICOLO 27 ORARIO DI VENDITA

Ai sensi e per effetto dell'articolo 11 della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 e s.m.i. per questioni di ordine pubblico si rende necessario procedere alla determinazione di orari diversi secondo il sistema di vendita in sede fissa, i quali sono stabiliti nel seguente modo:

Mercato stagionale Dal 15 Giugno al 15 di Settembre dalle ore 8.15 alle ore 14.00

Il mercato si effettuerà regolarmente qualora il giorno di mercato coincida con ricorrenze festive regolarmente riconosciute.

Per questioni di ordine interno dell'area del commercio su area pubblica qualora il posteggio non venga occupato rispettivamente entro le ore 8.30 il posteggio si intenderà temporaneamente non occupato e si procederà ai sensi dell' articolo 11 (assegnazione giornaliera dei posti vacanti).

In caso di impedimenti gravi il posteggio sarà riservato al titolare per ulteriori trenta minuti previo preavviso telefonico, non abitudinario, all'Ufficio di Polizia Locale. Dopo tale ora il posto sarà a disposizione degli Agenti operanti sul mercato i quali dovranno assegnarlo ai venditori occasionali. In questo caso il titolare non potrà reclamare alcun diritto o rimborso.

Le operazioni di allestimento delle attrezzature e delle esposizioni possono iniziare a partire da 60 minuti primi prima dell'inizio dell'apertura del mercato. L'area occupata del posteggio deve essere completamente sgombra entro 60 minuti primi dopo la chiusura del mercato.

CAPITOLO VIII VIABILITÀ

ARTICOLO 28 AREA DESTINATA ALLA SOSTA DEI VEICOLI

La sosta dei veicoli adibiti all'attività di vendita dovrà avvenire entro l'area del posteggio assegnata.

ARTICOLO 29 CIRCOLAZIONE INTERNA

Il Sindaco, con apposite Ordinanze, disciplinerà la circolazione interna nei vari mercati.

Chi si presenta alle operazioni di assegnazione dei posti vacanti non può entrare in area di mercato con i propri automezzi o occupare i posteggi prima dell'assegnazione e il benessere degli Agenti di Polizia Locale operanti in loco.

Le operazioni di allestimento del banco devono terminare entro le ore 9.00 con conseguente allontanamento dell'autoveicolo nel caso non sia previsto il parcheggio presso l'area.

In ogni caso è previsto per ciascun posteggio l'uso di un solo automezzo per le operazioni di carico e scarico.

CAPITOLO IX CANONI

ARTICOLO 30 CANONI PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) e la tariffa rifiuti sono previste nei Regolamenti comunali vigenti.

Le occupazioni temporanee vengono controllate dal personale ispettivo al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste nell'atto autorizzativo.

Qualora tali occupazioni si prolunghino oltre i tempi previsti oppure occupino una superficie maggiore rispetto a quella autorizzata si procede con l'emissione dell'avviso di accertamento.

Per le occupazioni realizzate nelle aree adibite a mercato, si procede, all'inizio della gestione, ad un censimento a tappeto di tutti i titolari di concessione. Le posizioni rilevate confluiscono così nella banca dati tributaria. Il costante monitoraggio delle occupazioni e i precedenti step di bonifica, aprono con semplicità la strada alla procedura di gestione ordinaria del tributo. In questa fase, i nostri uffici, ricevono gli atti autorizzativi rilasciati dall'Amministrazione Comunale e successivamente, verificata la correttezza di tutti i dati presenti nel documento, inviano al contribuente, un apposito avviso di scadenza contenente le informazioni riguardanti il presupposto impositivo della tassa, unitamente al bollettino di pagamento precompilato con gli importi dovuti in base a quanto previsto dal regolamento comunale.

Nelle giornate di mercato, si provvede alla spunta delle postazioni detenute dagli occupanti occasionali con il rilascio immediato della quietanza di pagamento.

Per gli intestatari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, il mancato o parziale versamento dei canoni TOSAP alle scadenze previste comporta la decadenza dalla concessione e, per chi è in graduatoria, la mancata possibilità di occupare un posteggio fino a quando non avrà saldato il debito. In aggiunta è facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'allestimento dell'area di mercato nonché per eventuali altri servizi (acqua, corrente elettrica, ecc.) predisposti dal Comune.

ARTICOLO 31 VENDITORI OCCASIONALI

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuto dai venditori occasionali verrà riscosso giornalmente.

I bollettari di riscossione saranno sottoposti ad opportuni controlli da parte del civico Ufficio Ragioneria.

Il mancato pagamento di cui all'articolo precedente darà luogo all'espulsione immediata del mercato fatte salve le procedure per la riscossione coattivo del canone evaso e delle somme accessorie dovute in conseguenza della condotta illegittima dell'evasore.

CAPITOLO X DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

ARTICOLO 32 CASI DI DECADENZA

Salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, le giustificazioni per i casi di assenza previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 20/1999, dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale entro otto giorni dall'inizio dell'assenza.

Le assenze non comunicate entro il termine saranno considerate ingiustificate.

Non saranno considerate assenze ai fini dell'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 20/1999, le giornate in cui le aree destinate allo svolgimento del mercato saranno dichiarate impraticabili per eventi eccezionali, su disposizione del Sindaco o del Comandante della Polizia locale.

CAPITOLO XI SANZIONI

ARTICOLO 33 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi dai

pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento
Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e le prescrizioni contenute nella concessione è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 , pagamento in misura ridotta € 50.00.
Chiunque violi le disposizioni relative alle leggi e disposizioni previste dal presente regolamento, sarà sanzionato in base alle normative stesse.

ARTICOLO 34 SORVEGLIANZA

L'esecuzione e la sorveglianza del presente regolamento sono affidate alla Polizia Locale

CAPITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina il funzionamento interno dei mercati, delle fiere e di tutte le altre manifestazioni a carattere commerciale, per quanto riguardo viabilità, igiene, circolazione interna, sicurezza, ed ogni altro aspetto.

In ogni zona adibita a mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.

ARTICOLO 36 FURTI ED INCENDI

L'amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verificano nel mercato.

ARTICOLO 37 RIFERIMENTO ALLE LEGGI

Per quanto non specificato nelle presenti norme si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 38 NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2013
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29 giugno del 1994
Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 PRESCRIZIONI GENERALI
- ART. 2 VENDITORI AMBULANTI
- ART. 3 VENDITORI OCCASIONALI
- ART. 4 COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

CAPITOLO II

ZONE DI MERCATO E LIMITI DI OCCUPAZIONE

- ART. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
- ART. 6 ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI
- ART. 7 POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI

CAPITOLO III

DISCIPLINARE DELLA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

- ART. 8 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 9 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI: GRUADATORIA
- ART. 10 ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI
- ART. 11 ASSEGNAZIONE DEI POSTI AGLI AGRICOLTORI
- ART. 12 ASSEGNAZIONE DEI POSTI AGLI ARTIGIANI
- ART. 13 TRASFERIMENTO E AMPLIAMENTO DI POSTEGGIO
- ART. 14 MIGLIORIE
- ART. 15 REVOCA DEL POSTEGGIO

CAPITOLO IV

DISCIPLINARE DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

- ART. 16 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
- ART. 17 RILASCIO AUTORIZZAZIONI PERMANENTI
- ART. 18 RILASCIO DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE

CAPITOLO V

NORME COMUNI SANITARIE E NETTEZZA URBANA

- ART. 19 DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 20 NORME COMUNI DEL MERCATO
- ART. 21 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I VENDITORI DI PRODOTTI ALIMENTARI
- ART. 22 OPERATO DI PULIZIA
- ART. 23 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

CAPITOLO VI

DISCIPLINA DELLE VENDITE

- ART. 24 AMMISSIONE ALLE ZONE DI MERCATO PER LA VENDITA
- ART. 25 OBBLIGHI A CARICO DEL COMMERCIANTE
- ART. 26 DIVIETO PER I COMMERCIANTI

CAPITOLO VII

ORARI

- ART. 27 ORARIO DI VENDITA

CAPITOLO VIII

VIABILITA'

- ART. 28 AREA DESTINATA ALLA SOSTA DEI VEICOLI
- ART. 29 CIRCOLAZIONE INTERNA

CAPITOLO IX

CANONI

- ART. 30 CANONI PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART. 31 CANONI PER VENDITORI OCCASIONALI

CAPITOLO X
DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO
ART. 32 CASI DI DECADENZA

CAPITOLO XI
SANZIONI
ART. 33 SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 34 SORVEGLIANZA

CAPITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 35 DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 36 FURTI INCENDI
ART. 37 RIFERIMENTO ALLE LEGGI
ART. 38 ABROGAZIONE